

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 336 del 06.04.2009 (affisso all’Albo prot. n. 9100 del 14.04.2009);

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento, in attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al D.M. 5 agosto 1998 n. 363 si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio svolte direttamente e/o indirettamente in tutte le sedi dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, di seguito denominata Università, nonché a tutti i lavoratori di ogni categoria e qualifica ivi operante ed agli utenti di qualsiasi categoria.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) **Datore di Lavoro** – il Rettore, per l’Amministrazione Centrale e per tutte le strutture dell’Università prive di poteri di spesa e di gestione e per quelle di uso comune di cui all’art. 10 del presente Regolamento (Mappa degli immobili); i Direttori di Dipartimento ed i Presidenti dei Centri Interdipartimentali per le rispettive strutture, svolgono le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art.2, del D.lgs. 81/08 e dall’art.2, comma 1, del D.M. 363/98.
 - b) **Unità Produttiva** – si intendono quali unità produttive le strutture didattiche, scientifiche e di servizio di cui all’art. 62 del Statuto dell’Ateneo (Dipartimenti, Centri interdipartimentali di ricerca, Centri interdipartimentali di servizi, ecc.), l’Amministrazione Centrale, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dall’Università ed individuate da norme interne, statutarie o regolamentari.
 - c) **Laboratori** – luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede, quali ad es. le campagne archeologiche. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio.
 - d) **Lavoratore** – qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con l’Amministrazione dell’Università (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, collaboratori linguistici) personale non organicamente strutturato e quello di enti convenzionati, sia pubblici sia privati, che svolgono attività presso le strutture dell’Università, gli studenti dei corsi universitari e post-universitari di qualunque tipo e livello, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino

laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

- e) **Dirigente** – il Direttore Amministrativo per l'Amministrazione Centrale quale delegato dal Rettore per le funzioni delegabili e gli stessi Datori di Lavoro nelle altre Strutture dell'Università, ovvero i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Centri Interdipartimentali, limitatamente ai soli fini del presente Regolamento; poiché soggetti di vertice formalmente incaricati della responsabilità di una Struttura operativa che esercita il potere decisionale e risponde del risultato della gestione di un particolare settore nel quadro dell'impostazione generale stabilita dal Datore di lavoro, ai sensi dell'art.2 , comma 2 del D.M. 363/98, e di cui anche all'art. 2 comma 1 lett.d) del D.lgs. 81/08
- f) **Preposto** – soggetto avente il compito di assicurare in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite e che utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti, esercitando anche un funzionale potere di iniziativa. Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai Datori di Lavoro ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore. Il preposto deve effettuare tale controllo direttamente cioè personalmente e senza intermediazione di altri. I Preposti vengono designati dal Datore di lavoro.
- g) **Responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio** – il titolare dell'insegnamento e il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. I Responsabili dell'attività didattica sono individuati nei soggetti che, di volta in volta, svolgono attività di ricerca o di didattica in laboratorio. Ovvero quei soggetti che, individualmente o come coordinatori di gruppo svolgono attività di servizio in laboratorio. I Responsabili delle attività di servizio in laboratorio sono tenuti agli stessi obblighi e sono titolari delle medesime attribuzioni dei responsabili delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio.
- h) **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** – persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. I Rappresentanti per la sicurezza dell'Università sono individuati nell'ambito del personale docente, ricercatore, tecnico – amministrativo, collaboratori linguistici e degli studenti, conformemente alle regole individuate in materia e dalla contrattazione decentrata.
- i) **Servizio di Prevenzione e Protezione** – insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Università finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, organizzazione della formazione, informazione e addestramento, consulenza alle Strutture nel settore della prevenzione).
- j) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** – persona designata dal datore di lavoro, con capacità e attitudini adeguate che ha responsabilità nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08.
- k) **Procedura** – documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare, nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
- l) **Medico Competente** – assolve alle funzioni di cui agli artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08. Il mandato al Medico competente, conferito dal Datore di Lavoro, è soggetto ad un limite temporale di tre anni ed è rinnovabile.
- m) **Cantiere temporaneo o mobile** – qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

- n) **Committente** – il Rettore, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Centri Interdipartimentali, quali rappresentanti legali dell'Università, dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali, rappresentano il committente ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 89, del D.lgs. 81/08.
- o) **Responsabile dei lavori** – in applicazione del D.lgs. 163/06 e successive modificazioni il Responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
- p) **Coordinatore per la progettazione** – soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, di assolvere i compiti di cui all'art. 91 del D.lgs. 81/08.
- q) **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** - soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, di assolvere i compiti di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08, che non può essere identificato con il Datore di Lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da lui designato.

Art. 3 – Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro e del Dirigente

1. Al Rettore nell'ambito delle attività di coordinamento dei Datori di Lavoro competono le funzioni di : indirizzo e coordinamento delle politiche e delle attività di prevenzione dell'Università; verifica degli adempimenti degli altri Datori di Lavoro; coordinamento delle iniziative degli altri Datori di Lavoro con quelle proprie dell'Amministrazione Centrale; coordinamento della gestione dell'emergenza in tutte le sedi didattiche e scientifiche dell'Università in parte assegnate anche ad altri datori di lavoro. Al Rettore compete altresì, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e con riferimento all'art. 3 del D.M. 363/98, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/08, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.
2. Considerato l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 81/08, in cui sono indicati i compiti che il Datore di Lavoro non può delegare, nonché quanto specificato per le Università all'art.4, comma 1, del D.M.363/98. Il Rettore, con funzioni anche di coordinatore, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Centri Interdipartimentali, di comune accordo, provvedono, avvalendosi delle necessarie collaborazioni, ai seguenti adempimenti **non delegabili** :
 - a) **la valutazione di tutti i rischi** di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, e all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 363/98, per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni , così come previsto all'art.10 del succitato D.M.. Per quanto concerne alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente danno o possono dare origine a rischi, come previsto dall'art 4, comma 1, punto a) del D.M. 363/98, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente , al Datore di Lavoro e al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio; per le attività soggette a Sorveglianza Sanitaria, il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; la valutazione dei rischi viene effettuata previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
 - b) **l'elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi**, così come previsto all'art. 28 del D.lgs. 81/08 e all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 363/98, con la collaborazione dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, laddove previsto come indicato al successivo art.6 del presente Regolamento. Deve riguardare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi comprese quelle riguardanti gruppi

di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. Il **documento** deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della relazione sulla valutazione di cui al punto precedente;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione nell'ambito delle unità produttive che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguata competenza e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione e addestramento.
- c) **aggiorna** le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. La valutazione e il **documento** sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il **documento** deve essere custodito presso le singole Strutture;
- d) **la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, così come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 e all'art.4, comma 1, lettera d) del D.M.363/98;
- e) **la nomina del Medico Competente**, così come previsto all'art. 18, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. 363/98;
- f) **la convocazione**, effettuata tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, della riunione periodica di prevenzione, da tenersi almeno una volta l'anno, di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08 alla quale partecipa personalmente o tramite persona da lui delegata per la riunione;
3. Il Datore di Lavoro, **può delegare**, gli obblighi di seguito riportati:
- a) **consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nei casi previsti all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione) e agli artt. 36 e 37;
 - b) **vigilare e provvedere**, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, in merito al rispetto delle normative e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per quanto attiene agli aspetti strutturali impiantistici dell'Università (edifici, impianti, aree esterne agli edifici, servizi);
 - c) **permettere ai lavoratori di verificare**, mediante i Rappresentanti per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente a questi ultimi di accedere alle informazioni ed alla relativa documentazione.
 - d) **accertare che, nelle Convenzioni stipulate** dall'Università per attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio con enti ed istituzioni esterne siano perfezionati, prima

dell'inizio delle attività previste in convenzione, accordi ai fini dell'individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08;

- e) **adottare** le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, dando istruzioni affinché gli stessi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste il pericolo grave e immediato;
 - f) **curare**, tramite gli Uffici competenti, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - g) **provvedere a designare preventivamente**, (art. 18, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08) i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza;
 - h) **prendere misure appropriate**, (art. 18, comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/08) affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - i) **adottare le misure necessarie** ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Unità produttiva e al numero delle persone presenti.
 - j) **provvedere** affinché le vie di circolazione interne agli spazi loro assegnati o all'aperto che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - k) **segnalare** agli uffici competenti eventuali situazioni di pericolo e/o i difetti rilevati nei luoghi di lavoro anche sugli impianti compresi quelli di sicurezza che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - l) **verificare** la regolare pulizia dei luoghi di lavoro, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - m) **dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza** – affinché le attività lavorative possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono predisporre procedure e misure organizzative, non escludendo una redistribuzione dei compiti tra i dipendenti, tali da impedire la violazione della normativa;
4. **Il Datore di lavoro e il Direttore Amministrativo per l'Amministrazione Centrale adottano le misure necessarie** per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08:
- 1. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - 2. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
 - 3. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguata istruzione e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - 4. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

5. richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente Regolamento;
6. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
7. informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
8. astenersi salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
9. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
10. consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art.3, comma 2, lettera b) del presente Regolamento, nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati di cui all'art.3, comma 3, lettera f);
11. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
12. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
13. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza;
14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
15. limitatamente ai casi di specifica competenza di cui agli art. 88 e 89 provvedere al coordinamento delle attività in sicurezza, così come previsto all'art. 90 del D.lgs. 81/08;
16. trasmettere prontamente all'Ufficio competente, in caso d'infortunio, i dati per la loro iscrizione nel registro infortuni e per le denunce agli enti competenti ove ricorra il caso;
17. indipendentemente dall'obbligo di esporre quanto previsto dalle leggi (segnaletica, norme specifiche), notificare al proprio personale mediante affissione in bacheca tutte le nomine che direttamente o indirettamente interessano la Struttura, nonché tutte le comunicazioni relative all'organizzazione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e alle disposizioni ad essa inerenti; di tali comunicazioni viene trasmessa copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
18. di tutte le comunicazioni inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", nonché le relative misure di prevenzione e protezione, deve essere trasmessa copia per conoscenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; nei casi previsti dall'art. 50 D.lgs. 81/08 la comunicazione viene data anche ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Sono fatte salve quelle a carico del Responsabile della attività di didattica/ricerca in laboratorio di cui al successivo art 6;

5. Il Direttore Amministrativo per l'Amministrazione Centrale, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Centri sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste

(D.lgs. 81/08, art. 15) e in relazione alla natura delle attività svolte nell'Unità produttiva di cui sono responsabili e fatti salvi gli obblighi a carico dei Responsabili per l'attività didattica e Responsabili per l'attività di ricerca, RAD e RAR, di cui al successivo art. 6, devono valutare, nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei procedimenti, delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adoperarsi per l'eliminazione o ove non sia possibile per la loro riduzione al minimo. Essi nella valutazione del rischio e per la definizione delle misure per l'eliminazione e la riduzione dei rischi si avvalgono delle competenze e degli strumenti messi a disposizione dall'Università attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione.

6. I Datori di Lavoro e il Direttore Amministrativo per l'Amministrazione Centrale, per lo svolgimento di tali attività, dispongono dei fondi all'uopo assegnati. Nel caso in cui si rendano necessari interventi per la sicurezza del lavoro che richiedano spese eccedenti tali risorse, l'obbligo dei Datori di Lavoro e del Direttore Amministrativo si ritiene assolto con la richiesta di attuazione degli interventi stessi al Rettore quale Coordinatore dei Datori di Lavoro dell'Ateneo.

Art. 4 – Delega di funzioni

1. In ordine alle funzioni delegabili di cui al precedente art.3, comma 3 del presente Regolamento il Rettore può delegare al Direttore Amministrativo l'esercizio di tali funzioni.
2. Il conferimento della delega deve avvenire mediante atto scritto, recante data certa e deve essere comunicato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Art. 5 – Preposti

1. I Datori di Lavoro ai fini dello svolgimento di tutte le attività richieste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nominano i Preposti, i quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell'attività di generale supervisione all'interno del proprio luogo di lavoro. In particolare i Preposti, così come previsto all'art. 19 del D.lgs. 81/08, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del presente Regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art.37 del succitato D.lgs.
 - h) coordinare la presenza di tutti i responsabili dell'attività didattica e/o ricerca che operano nel laboratorio di pertinenza, segnalando al proprio dirigente l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione e attuazione delle misure di prevenzione e cautela precedentemente stabilite. A tal fine per ogni laboratorio a cui afferiscono più Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca il Preposto deve essere individuato obbligatoriamente.
2. La responsabilità dei Preposti, relativamente agli obblighi di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, non può essere rifiutata.

Art. 6 – Compiti dei Responsabili dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio

1. I Responsabili dell'attività didattica (RAD) e/o di ricerca (RAR) in laboratorio, nello svolgimento delle attività riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ed ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, nello svolgimento dei compiti e nell'adempimento delle relative responsabilità collaborano con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente, con gli altri Responsabili delle attività di didattica e/o di ricerca in laboratorio e con i Responsabili delle altre Unità Produttive.
2. I RAD e RAR:
 - a) adottano le misure di competenza, individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 3, comma 2 lettera b) del presente Regolamento;
 - b) nell'ambito dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collaborano con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure della sicurezza;
 - c) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificano tutti i soggetti esposti a rischio, al fine di garantire la tutela, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
 - d) si attivano al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone informazione al Datore di lavoro;
 - e) forniscono ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
 - f) si attivano, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di cui all'art.3, comma 2, lettera b) del presente Regolamento;
 - g) adottano le misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;
 - h) vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;
 - i) nell'ambito delle proprie attribuzioni e fermi restando gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione, provvedono direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
 - j) frequentano i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal Datore di Lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 7 – Obblighi dei Lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/08 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
 - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Direttore Amministrativo e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al Direttore Amministrativo o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera e) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o imminente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h) contribuiscono insieme al Datore di Lavoro, al Direttore Amministrativo e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
3. I lavoratori partecipano ai programmi di formazione o di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro. L'assenza ingiustificata, costituendo infrazione alle disposizioni di servizio è passibile di procedimento disciplinare.

Art. 8 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 81/08 e dell'art 7 del D.M. 363/98 i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c) sono consultati sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione degli incaricati dell'attività prevenzione incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato cui all'art. 37, comma 9 del D.lgs. 81/08 e all'art. 3, comma 3, lettera a) del presente Regolamento;
 - e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati

- pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) ricevono una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, del D.lgs. 81/08;
 - h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono di norma sentiti;
 - j) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08 e all'art.3, comma 2, lettera f) del presente Regolamento;
 - k) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - l) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione dei rischi adottate dal Datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Le modalità ed i tempi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
 3. I Rappresentanti per la sicurezza non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 4. Il Datore di Lavoro è tenuto a consegnare ai Rappresentanti per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del documento di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 3, comma 3 lettera f) del presente Regolamento.
 5. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispettivamente del Datore di Lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/08 e dell'art. 3, comma 2, lettera b) del presente Regolamento.
 6. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
 7. L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 9 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, previsto dall'art. 31 del D.lgs 81/08, è costituito dal Responsabile e dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. E' un organo di consulenza multidisciplinare e di supporto al Datore di Lavoro e al Direttore Amministrativo, posto in posizione di staff al Datore di lavoro.
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è designato come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08, secondo le modalità previste nell'art. 31 di detto Decreto.
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede secondo quanto previsto dall'art. 33 del suddetto Decreto:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ateneo;

- b) ad elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 del D.lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Unità Produttiva;
 - d) a proporre i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 3, comma 2 lettera f) del presente Regolamento;
 - f) fornire informazioni ai lavoratori di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08.
4. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in particolare compete:
- a) partecipare con il Medico Competente ed il Datore di Lavoro al coordinamento delle attività di prevenzione e di sorveglianza sanitaria;
 - b) assicurare, insieme al Datore di Lavoro, lo svolgimento, almeno una volta l'anno della riunione periodica di prevenzione;
 - c) organizzare e coordinare, insieme al Datore di Lavoro, l'effettuazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento di sicurezza di cui all'art. 17 del D.lgs 81/08, con la collaborazione dei Responsabili delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio, sentiti i Preposti per la sicurezza delle varie strutture;
 - d) coordinare, insieme al Datore di lavoro, la formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti per la sicurezza.
5. Il Servizio di Prevenzione e Protezione agisce in raccordo con gli Uffici Tecnici dell'Ateneo e può servirsi delle collaborazioni di altre Strutture universitarie.
6. Il Servizio di Prevenzione e Protezione per l'Amministrazione Centrale può collaborare e fornire consulenze alle figure previste nelle altre Unità Produttive e può svolgere ulteriori compiti specifici su incarico del Rettore o del Direttore Amministrativo.

Art. 10 – Struttura organizzativa e mappa degli immobili

1. La struttura organizzativa per l'attuazione di quanto attiene alla sicurezza dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" è rappresentata dagli schemi riportati agli allegati A) B) e C) del presente Regolamento. Tale organizzazione è basata su principio che il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro si ottiene col concorso di tutti gli attori della realtà lavorativa, ognuno per le proprie competenze.
2. La situazione aggiornata delle destinazioni d'uso nelle varie realtà dell'Università sarà mappata in un apposito documento, all. D) al presente Regolamento, denominato Mappa degli immobili, che costituisce il riferimento comune per tutte le Unità Produttive dell'Università.
 1. La predisposizione e l'aggiornamento del predetto documento sono affidate al Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con la Ripartizione Tecnica e dovrà essere tempestivamente aggiornato su tutti i campi di destinazione d'uso e modifiche degli spazi. I vari locali saranno codificati dal Servizio di Prevenzione e Protezione e tale codifica sarà utilizzata ogni qual volta si debba fare riferimento ad un locale o ad un elemento distributivo- funzionale per problemi o comunicazioni connesse con la prevenzione.

Art. 11 – Sorveglianza sanitaria e Medico Competente

1. Il medico Competente assolve alle funzioni di cui agli artt. 25 e 41 del D.lgs 81/08 nonché alle funzioni di cui all'art. 83 del D.lgs. 230/95. Il mandato del Medico Competente, conferito dal Rettore, è soggetto a un limite temporale di tre anni ed è rinnovabile.
2. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente e comprende:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, dal Medico Competente e riportata sulla cartella sanitaria di rischio.
3. In particolare il Medico Competente:
- a) collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ateneo ovvero della struttura operativa e delle situazioni di rischio, alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerato i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all'allegato 3A del D.lgs. 81/08 ;
 - c) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
 - d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetto a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al comma 2 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - f) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
 - g) congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - h) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - i) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- j) fatti salvi i controlli sanitari di cui al comma 2, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
 - k) collabora con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.lgs.81/08;
 - l) collabora all'attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
 - m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/08 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto.
4. Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o permanente del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
 5. Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
 6. Avverso il giudizio di cui al comma 4 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
 7. Il Medico Competente ai sensi del D.P.R. 487/94, esegue anche gli accertamenti pre-assuntivi cui la Pubblica Amministrazione ha facoltà di sottoporre i futuri dipendenti.
 8. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase pre-assuntiva, b) per accertare stati di gravidanza, c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
 9. La visita medica di idoneità si applica anche nel caso di variazione dei compiti, qualifiche o attività che comportino cambiamenti nel profilo di rischio.

Art. 12 – Attività di informazione, formazione e addestramento

1. L'attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori prevista dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08, nell'ambito dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e ai fini dell'applicazione del presente Regolamento viene posta in essere, per quanto attiene la parte generale su principi, leggi, normative, regolamenti e cautele in generale, anche mediante la distribuzione per la lettura di manuali o di altra documentazione stampata, dal Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Dirigente, il Medico Competente ed i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio. Relativamente alla parte più specifica, sui potenziali rischi e pericoli connessi alle singole attività di didattica e/o di ricerca e sulle modalità di evitarli o ridurli al minimo, questa viene svolta, dai Dirigenti, dai Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio e dai Preposti, coordinati dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. La formazione l'informazione e l'addestramento del lavoratore deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
3. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro;
4. In collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, all'inizio di ciascun anno accademico con il coordinamento dei singoli Presidi di Facoltà, vengono organizzati incontri di informazione/formazione/addestramento generale sulla materia oggetto del presente Regolamento rivolti e agli studenti dei vari Corsi di studio e ai docenti relativamente alle eventuali emergenze che dovessero verificarsi durante le ore di lezione.
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di

sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

6. Le azioni di informazione, formazione e addestramento verranno attuate durante l'orario di lavoro, la partecipazione ad esse dei destinatari sarà obbligatoria, salvo casi documentati di forza maggiore. I promotori delle azioni di informazione, formazione e addestramento verso i lavoratori devono assicurare che tali azioni vengano registrate e riscontrate con mezzi quali firme di presenza.

Art. 13 – Prevenzione incendi e Addetti Antincendio

1. Fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia per la sicurezza antincendio e per l'emergenza nei luoghi di lavoro e quanto previsto all'interno del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, sono previste esercitazioni periodiche delle squadre di emergenza interne a ciascuna struttura con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. L'informazione relativa ai piani d'emergenza attuati, riguardante in particolare i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, viene effettuata a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Gli Addetti Antincendio sono designati dal Datore di Lavoro tra il personale dipendente (personale docente e tecnico-amministrativo) tenendo conto delle dimensioni dei luoghi di lavoro e dei rischi ivi presenti.
4. Gli Addetti Antincendio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b) del D.lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.
5. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo; è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.
6. I Datori di Lavoro, aventi sede nello stesso edificio, hanno l'obbligo di cooperare per la formazione ed organizzazione delle squadre di emergenza. I Datori di Lavoro, d'intesa tra loro e sempre previa consultazione del Rappresentante per lavoratori per la sicurezza, individueranno almeno sei lavoratori da designare quali addetti al servizio antincendio ed almeno due lavoratori da designare quali addetti alla gestione emergenze.
7. Nei casi in cui si debba intervenire in edifici di particolare pregio culturale sottoposti a vincoli di tutela (D.lgs. 490/99), sarà di volta in volta istituito un gruppo di lavoro (tecnico), sotto il coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il compito di studiare la soluzione ottimale e di procedere ai necessari contatti con gli organi competenti.

Art. 14 – Primo soccorso e Addetti al Pronto Soccorso

1. Il Datore di Lavoro, tenuto conto della natura dell'attività e delle dimensioni dei luoghi di lavoro, sentito il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.
2. Gli Addetti al Pronto Soccorso, designati ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera g) del presente Regolamento, sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali

persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto di lavoratori infortunati.

3. I Datori di Lavoro, aventi sede nello stesso edificio, hanno l'obbligo di cooperare per la formazione ed organizzazione delle squadre di primo soccorso. I Datori di Lavoro, d'intesa tra loro e sempre previa consultazione del Rappresentante per lavoratori per la sicurezza, individueranno almeno sei lavoratori da designare quali addetti al primo soccorso.
4. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di pronto soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo; è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

Art. 15 – Competenze gestionali

1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici utilizzati dall'Università, restano a carico dell'amministrazione stessa che è tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi relativi ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (edifici non di proprietà dell'Università).
2. Il Datore di Lavoro si adopera affinché sia garantito il massimo rispetto di tutte le norme di sicurezza negli edifici dell'Università nonché l'adeguamento, la tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici centralizzati o comunque a servizio di una o più strutture esistenti negli edifici universitari, siano essi di proprietà o in uso.
3. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Università rimangono centralizzate:
 - a) la gestione delle parti architettoniche e cioè le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento manutenzione delle stesse;
 - b) concessioni edilizie, richiesta di abitabilità o agibilità;
 - c) le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (richiesta di esami dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, domanda di sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni, eventuale dichiarazione per l'esercizio provvisorio dell'attività in attesa del sopralluogo);
 - d) la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di :
 - impianti termici di interasse generale e relativi obblighi posti dalle specifiche normative di settore;
 - impianti di condizionamento o climatizzazione a servizio dell'intero stabile;
 - impianti di distribuzione del metano (fino al punto di fornitura dei vari locali);
 - depositi di gas tecnici e realizzazione delle linee di alimentazione fino al limite di batteria del laboratorio in cui sono installati;
 - impianti antincendio a servizio dell'intero stabile;
 - cabine ed impianti elettrici di distribuzione (progetto, installazione, dichiarazione di conformità, ecc.);
 - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché eventuali installazioni in luoghi classificati pericolosi;
 - impianti telefonici e TV a circuito chiuso;
 - e) l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile per qualsiasi servizio ed uso;
 - f) la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro convogliamento nella fognatura pubblica;

- g) le apparecchiature di sollevamento di impiego comune (in particolare ascensori, montascale e montacarichi);
 - h) le apparecchiature a pressione, fisse, di interesse generale:
4. Nel caso in cui le attività di più Strutture operative insistano su uno stesso fabbricato, possono attuarsi interventi in collaborazione e razionalizzazione volte ad evitare duplicazioni e diseconomie.

Art. 16 – Affidamento di lavori all'interno delle Strutture universitarie ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 il Datore di Lavoro o il Dirigente, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, è tenuto ad attivare le seguenti procedure:
 - a) verificare, con le modalità previste dal decreto di cui all'art.6, comma 8, lettera g) del suddetto D.lgs. 81/08 l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificati d'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art.47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
 - b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) il Datore di Lavoro o il Dirigente, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture l'Ateneo è tenuto a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. A tal fine il costo del lavoro è determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 17 – Cantieri temporanei o mobili

1. Il Responsabile dei lavori nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare nel momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione dell'operazione di cantiere si attiene a quanto previsto dall'art.15 del D.lgs. 81/08, anche prevedendo, nel progetto, la durata dei lavori o fasi di lavoro ai fini della pianificazione dell'esecuzione e condizioni di sicurezza. Valuta altresì, nella fase della progettazione dell'opera, il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 91 del suddetto D.lgs.
2. Nei cantieri il Committente designa:
 - a. il Coordinatore per la progettazione, contestualmente all'affidamento dell'incarico della progettazione. Questi redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui al comma precedente;
 - b. il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori. Questi verifica l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza complementare al piano di sicurezza e di coordinamento, organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra le imprese esecutrici, verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del D.lgs. 81/08, sospende, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni in attesa degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, e propone la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento senza alcuna motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro competente.

Qualora il Responsabile dei lavori sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/08 può essere designato sia Coordinatore per la progettazione sia Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; i due nominativi devono essere comunicati alla/e impresa/e esecutrice/i, ai lavoratori autonomi nonché indicati nel cartello di cantiere.

3. Il Committente tramite il Responsabile dei lavori adempie a tutti gli obblighi previsti al comma 9, dell'art. 90 del D.lgs.81/08.
4. Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro di Napoli, o altra territorialmente competente, la notifica preliminare conformemente all'allegato XII del D.lgs.81/08 nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'art.90, comma 3 del D.lgs. n.81/08;
 - b) cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Una copia della notifica deve essere affissa presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Art. 18 – Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Come previsto all'art.10 del D.M. 363, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che, a seguito di convenzioni presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" presso enti esterni pubblici o privati, così come quello di enti pubblici o privati che svolgono la loro attività presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", devono essere stipulati accordi specifici fra l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" e gli enti convenzionati, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti. In particolare, in tali accordi devono essere primariamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08.
2. In caso di nuovi accordi questi dovranno essere effettuati in collaborazione col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per eventuali argomenti di specifica competenza, coi Dirigenti delle Strutture interessate.

Art. 19 – Avvio e modifica di nuove attività

1. Le nuove Strutture, ovvero quelle già esistenti che dovessero porre in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, ovvero le medesime tipologie ma di diversa entità, devono darne preventiva comunicazione al Datore di lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
2. Nel caso in cui le nuove attività poste in essere abbiano rilevanza anche sulle condizioni di sicurezza di altre Unità Produttive, dovranno esserne informati i relativi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 20 – Aggiornamento del Regolamento

1. Il presente Regolamento deve essere riesaminato dai Datori di Lavoro, dai Dirigenti e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione almeno una volta l'anno nel corso della riunione prevista per il riesame del documento di cui all'art. 3, comma 2, lettera f) del Presente Regolamento.
2. Dal verbale di questa riunione deve risultare la continua e completa validità del Regolamento ovvero la necessità che venga sottoposto a modifica, in questo deve essere specificato in quali parti e secondo quali modalità deve essere sottoposto ad aggiornamento.

Art. 21 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni, sono disponibili sul sito web dell'Università, all'indirizzo www.unior.it, alla voce Statuti e Regolamenti.

Art. 22 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Università. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.lgs.81/08, al D.M. 363/98 e alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare in quanto costituisce inosservanza delle disposizioni di servizio.

Gli eventuali procedimenti saranno regolati dai singoli ordinamenti a seconda della categoria di appartenenza del soggetto che non ha rispettato le disposizioni stesse.

All.A) – Amministrazione Centrale

All. B) – Dipartimenti e Centri Interdipartimentali

All.C) – Articolazione delle competenze del Datore di Lavoro Rettore e degli altri Datori di Lavoro

All.D) – Mappa degli Immobili